

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Sezione Civile

Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, composto dai Signori Magistrati:

- Dott.ssa Maria Luisa Messa - Presidente
- Dott.ssa Caterina Liberati - Giudice
- Dott. Valerio Medaglia - Giudice Rel.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa 5873/2018

promossa da

E.G. rappresentata e difesa dall'Avv....;

RICORRENTE

contro

L.M. rappresentata e difesa dall'Avv. ...e dall'Avv....;

RESISTENTE

Oggetto: separazione giudiziale.

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato E.E. adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione giudiziale nei confronti di L.M., con addebito a carico di quest'ultimo, alle condizioni ivi previste.

Allegava che in data 05.01.1997 in ...(VT) le parti avevano contratto matrimonio; che dall'unione erano nate le figlie E., in data (...), e S., in data (...); che aveva lavorato sin dal 1989 a tutto il mese di marzo del 2013 presso l'impresa di famiglia; che il resistente si era allontanato dalla casa familiare il 14.04.2013 senza farvi ritorno; che il resistente era venuto meno ai doveri coniugali, accompagnandosi ad altre donne, concedendosi vacanze senza la moglie, generando in questa gravi insicurezze; che la ricorrente viveva con le figlie presso la casa familiare in P. Via P. N. n. 115 di

proprietà della famiglia...; che il resistente era amministratore unico della P.M. S.r.l., fondata dal padre P.M., nonché socio della stessa mediante la M. S.r.l., percependo un reddito mensile di 5.000,00 euro netti; che il resistente era titolare di varie proprietà immobiliari nonché di titoli finanziari e conti correnti e di beni mobili registrati; che il tenore di vita della famiglia era stato sempre molto agiato; che la ricorrente era priva di redditi e non era in grado di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro, sicché occorreva riconoscere un assegno di mantenimento in favore della ricorrente idoneo al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Si costituiva L.M. aderendo alla richiesta di separazione, chiedendo il rigetto dell'addebito e ponendo diverse condizioni.

Allegava che nel novembre 2012 la ricorrente aveva avviato trattative per una separazione consensuale; che nell'aprile del 2013 il resistente, di comune accordo, lasciava la casa familiare e le parti tentavano per quattro anni di ricostituire l'unione familiare; che nell'aprile del 2017 il resistente aveva proposto un impiego nell'azienda familiare, ricevendo il rifiuto della ricorrente; che nel 2018 la ricorrente aveva ricevuto un'ulteriore proposta di lavoro a cui non aveva dato seguito; che la richiesta di addebito si fondava su fatti generici; che il resistente aveva un ottimo rapporto con le figlie; che il resistente percepiva un reddito mensile di 4.000,00 euro derivante dall'attività imprenditoriale oltre a 5.000,00 euro mensili da canoni di locazione, nonché di proprietà immobiliari.

Con ordinanza presidenziale del 30.05.2019 venivano adottati i provvedimenti urgenti tra le parti.

La parte ricorrente depositava memoria integrativa ribadendo le proprie allegazioni e conclusioni.

La parte resistente depositava comparsa di costituzione e risposta con cui ribadiva le proprie allegazioni e conclusioni.

All'esito dell'udienza di trattazione, le parti chiedevano l'emissione di sentenza parziale sullo status e il G.I. rimetteva la decisione al Collegio che con sentenza del 29.11.2019 dichiarava la separazione giudiziale tra le parti con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo.

Assunte le prove orali ammesse ed espletate indagini di polizia tributaria sui redditi e patrimoni delle parti, all'udienza del 10.12.2021, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 del D.L. n. 34 del 2020 convertito nella L. n. 77 del 2020, le parti precisavano le conclusioni e il G.I. rimetteva la causa al collegio per la decisione, con concessione dei termini di legge.

Motivi della decisione

In via preliminare occorre dare atto che con sentenza emessa in data 14.12.2020 è stata pronunciata la separazione giudiziale tra le parti.

Ancora in via preliminare si dà atto che non saranno considerati ai fini della decisione i documenti prodotti dalle parti per la prima volta con le comparse conclusionali e con le memorie di replica in quanto inammissibili, non potendosi produrre fonti di prova dopo la precisazione delle conclusioni, né saranno prese in considerazione le allegazioni e le domande formulate dalle parti per la prima volta con i predetti atti processuali, non potendo le parti dedurre nuovi fatti o formulare nuove domande a mezzo degli stessi.

Ciò chiarito, è possibile procedere alla valutazione delle domande proposte dalle parti.

L'odierna ricorrente domanda l'addebito della separazione a carico del resistente adducendo la violazione del dovere di fedeltà e di assistenza previsti dall'ordinamento giuridico.

La domanda è infondata.

La pronuncia di addebito esige che uno dei coniugi abbia serbato una condotta contraria ai doveri coniugali e tale da porsi come causa immediata e diretta della crisi irreversibile dell'unità coniugale (Cass. civ. 18074/2014).

La pronuncia di addebito implica una valutazione discrezionale ad opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi: detta valutazione deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale.

Ciò posto, deve rilevarsi che le deduzioni offerte dalla parte ricorrente a sostegno della domanda di addebito siano del tutto generiche e come tali inidonee a giustificare la pronuncia di addebito della separazione a carico del resistente.

La parte ricorrente negli scritti difensivi si limita a dedurre che il resistente avrebbe violato i doveri coniugali "accompagnandosi spesso con altre donne, concedendosi lussuose vacanze in assenza della moglie, relegandola sempre più spesso al ruolo di custode del focolare domestico e lavoratrice indefessa", allontanandosi da casa il 14.04.2013.

Si tratta di deduzioni generiche, prive di collocazione temporale e spaziale sicché la domanda di addebito risulta radicalmente viziata da un difetto di allegazione che ne preclude l'accoglimento.

Né possono assumere rilevanza ai fini della valutazione della domanda di addebito le vicende giuridiche che hanno coinvolto l'odierna ricorrente e l'impresa P.M. nonché la omonima società commerciale successivamente costituita, posto che le stesse non possono riferirsi all'odierno resistente, soggetto distinto dalla predetta impresa commerciale.

In definitiva, la domanda di addebito della ricorrente va rigettata.

E' pacifico che dall'unione matrimoniale sono nate le figlie E., il (...), e S., il (...).

Risulta altresì pacifico tra le parti che la figlia E. frequenti l'IED di Milano e che la stessa, pur vivendo a Milano per frequentare l'IED, torni periodicamente presso la casa familiare, nonché che la figlia S. viva attualmente presso la casa familiare con la madre.

Risulta pacifico tra le parti che entrambe le figlie siano attualmente prive di indipendenza economica.

Ciò posto, deve accogliersi la domanda delle parti volta all'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente.

Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità l'assegnazione della casa familiare è finalizzata a preservare l'habitat domestico dei figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti (Cass. civ. n. 18440/2013), con la conseguenza che l'assegnazione non è possibile in favore del coniuge che non abbia l'affidamento - o la collocazione presso di sé - della prole (Cass. civ. n. 2106/2018). Inoltre, si deve evidenziare altresì che, ai fini dell'assegnazione della casa familiare, non assumono rilevanza le ragioni dominicali del genitore, essendo decisivo esclusivamente quello dei figli alla continuità domestica, in modo da evitare possibili traumi connessi allo sviluppo della loro personalità.

Ciò posto, nel caso di specie è pacifico che le figlie delle parti, maggiorenni e non economicamente indipendenti, risiedano presso la casa familiare con la madre, pur vivendo la figlia E. a Milano per ragioni di studio, ritornando la stessa periodicamente presso la casa familiare.

Dunque, sussistendo l'esigenza di garantire la continuità dell'ambiente domestico in favore della prole, deve disporsi l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente.

Stante la non indipendenza economica delle figlie delle parti, occorre regolare il contributo dei genitori al mantenimento delle stesse.

Sul punto si deve rilevare che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, stabilendo il Giudice, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (art. 337-ter, comma 4 c.c.).

Pertanto, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.

Si è precisato, altresì, che non solo le condizioni esistenti durante l'unione debbano fungere da parametro di riferimento, ma anche gli eventuali miglioramenti della situazione economica di uno o di entrambi i genitori (Cass. Civ. n. 785/2012), così come gli eventuali peggioramenti, purché non "strumentali" (Cass. civ. n. 20064/2011).

In ordine ai criteri di determinazione della misura nella quale il mantenimento dei figli debba gravare su ciascun genitore, la giurisprudenza ha sottolineato come, tra di essi, sia ancora centrale la capacità di lavoro (Cass. civ. n. 11772/2010); si evidenzia, altresì, la necessità di tenere conto, nella determinazione del contributo, di quanto valga l'assegnazione della casa familiare (Cass. civ. n. 9079/2011).

Peraltro, la maggiore capacità economica di uno dei genitori non esime l'altro dall'obbligo di contribuire al mantenimento della prole (Cass. civ. n. 8633/2017). E ancora si deve rilevare che lo stato di disoccupazione non esonera di per sé un genitore dall'obbligo di contribuire al mantenimento del proprio figlio, quando possieda comunque una capacità lavorativa adeguata ad ottenere un impiego che gli consenta di avere redditi adeguati a tale scopo (Cass. civ. ord. n. 24424/2013).

Ciò posto, nel caso di specie l'odierna ricorrente non risulta avere attualmente un impiego lavorativo, risulta aver percepito nell'anno di imposta 2019 un reddito annuo complessivo pari a 10.550,00 euro, risulta titolare della nuda proprietà di fabbricati e terreni siti in P., risulta avere delega su conti correnti intestati a terzi soggetti, quali la P.M. S.r.l. e l'odierno resistente.

Inoltre, risulta vivere presso la casa familiare insieme alle figlie E. e S..

Il resistente risulta avere un impiego lavorativo presso la società P.M. S.r.l., risulta aver percepito nel 2017 un reddito annuo complessivo pari a 64.513,00 euro, nel 2018 un reddito annuo complessivo pari a 64.205,00 euro, nel 2019 un reddito annuo complessivo pari a 23.896,00 euro, nel 2020 un reddito annuo complessivo pari a 34.145,00 euro (cfr. risultanze indagini patrimoniali in atti). Risulta titolare del 51% delle quote societarie della P.M. S.r.l. nonché di ulteriori partecipazioni societarie in altre cinque società. Risulta titolare, per intero e per quote, della proprietà ovvero della nuda proprietà di numerosi fabbricati e terreni in G. e P..

Inoltre, risulta titolare, in taluni casi anche unitamente a terzi soggetti, di una pluralità di conti correnti da cui risultano significative giacenze (cfr. dichiarazione sostitutiva di parte resistente). Risulta avere titoli unitamente a terzi soggetti per un ammontare pari a 535.376,80 euro e 294.568,70 euro come dedotto dallo stesso resistente nella dichiarazione sostitutiva in atti.

Risulta gravato dalle spese concernenti il canone di locazione relativo all'immobile abitato dalla figlia in Milano e pari a 13.200,00 euro annui oltre a 2.400,00 euro annuali a titolo di oneri accessori (cfr. all. 3 fasc. resistente).

Inoltre, il resistente nella dichiarazione sostitutiva in atti ha dichiarato di essere gravato da due finanziamenti con rate mensili rispettivamente pari a 665,00 euro e 9.546,00 euro.

Ciò posto, alla luce delle risultanze delle indagini patrimoniali, queste devono ritenersi esaustive ai fini dell'odierna decisione, essendo gli elementi emersi nel corso delle stesse sufficienti per la decisione delle questioni dedotte dalle parti, sicché deve confermarsi quanto statuito dal Giudice Istruttore con ordinanza del 10.12.2021 circa la non necessità di completamento o di ulteriore approfondimento delle indagini patrimoniali, come invece sollecitato dalla parte ricorrente.

Ciò posto, risulta pacifico tra le parti che in costanza di matrimonio il tenore di vita goduto dalla famiglia sia stato elevato, avendo potuto la famiglia concedersi numerosi viaggi e vacanze in Italia e in giro per il mondo, e avendo le figlie potuto svolgere attività sportive e ricreative di diverso tipo non avendo il resistente formulato specifiche contestazioni alle allegazioni puntuali della parte ricorrente su tale punto (cfr. altresì all. ti della seconda memoria istruttoria di parte resistente).

Ciò posto, alla luce delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti sopra richiamate, dell'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente, del tenore di vita goduto dalle figlie delle odierne parti in costanza di matrimonio, nonché delle esigenze di vita proprie di individui aventi l'età delle figlie delle parti, si ritiene ragionevole confermare l'importo disposto in sede presidenziale e pari a 2.000,00 euro mensili (1.000,00 euro per ciascuna figlia) per il mantenimento delle figlie.

Inoltre, può accogliersi la richiesta formulate da entrambe le parti di porre a carico esclusivo del resistente le spese straordinarie di mantenimento delle figlie, stante la diversa capacità reddituale delle parti e l'idoneità del resistente a sostenere il relativo onere economico. Le spese straordinarie di mantenimento sono da regolarsi secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale e sottoscritto il 29.10.2018.

Infine, l'odierna ricorrente domanda il riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore pari a 3.000,00 euro.

Ebbene, occorre rilevare che tradizionalmente si è ritenuto che l'assegno di mantenimento, in caso di separazione giudiziale dei coniugi, fosse da commisurare al tenore di vita goduto dai coniugi nel periodo anteriore alla crisi coniugale.

Nondimeno, la più recente giurisprudenza di legittimità, riprendendo quanto affermato già in sede di assegno divorzile, ha ritenuto che anche l'assegno di mantenimento in sede di separazione non abbia la funzione di ripristinare il tenore di vita goduto dal coniuge in costanza di matrimonio, quanto quella di "assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare" (Cass. Civ. n. 16405/2019). In questo senso, si è dunque affermato che la misura dell'assegno di mantenimento sia funzionale "al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi" (Cass. Civ. n. 26084/2019).

In definitiva, l'assegno di mantenimento reso in sede di separazione personale, analogamente a quanto accade in sede di divorzio, ha funzione assistenziale, dovendo garantire il minimo necessario per vivere al coniuge sprovvisto di mezzi adeguati alla sussistenza, nonché una funzione compensativa, volta a riconoscere al coniuge economicamente più debole gli apporti dallo stesso eseguiti alla costituzione del patrimonio familiare e di quello personale dell'altro coniuge.

L'onere di provare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento è a carico della parte che lo richiede.

Ciò posto, nel caso di specie risulta che la ricorrente ha l'età di cinquantquattro anni al tempo dell'odierna decisione, vive presso la casa familiare per l'utilizzo della quale non sopporta alcun onere economico.

Inoltre, risulta pacifico tra le parti che l'odierna ricorrente ha lavorato presso l'impresa commerciale P.M., dapprima impresa individuale, successivamente divenuta società commerciale, dal 1989 fino all'incedere della crisi familiare nel 2012-2013.

Dunque, dagli elementi di prova assunti risulta che l'odierna ricorrente ha maturato una significativa esperienza lavorativa nel corso degli anni, che consentono di riconoscere in capo alla

stessa una sicura capacità allo svolgimento di attività lavorative. Inoltre, deve ritenersi che la ricorrente abbia attualmente un'età che le consente di reperire sul mercato del lavoro un impiego alla luce dell'esperienza ultraventennale maturata.

A fronte delle suddette considerazioni, deve osservarsi che la ricorrente non ha fornito alcuna deduzione in ordine a eventuali situazioni che rendano la stessa inabile al lavoro ovvero che consentano di desumere che la stessa ha ricercato attivamente lavoro senza riuscirci per cause ad essa non imputabili, nulla avendo dedotto la ricorrente sul punto.

Dunque, alla luce delle considerazioni svolte, non risulta allegato e provato dalla ricorrente che la stessa attualmente sia priva di redditi autonomi per causa ad essa non imputabili.

Ciò posto, deve rilevarsi che è pacifico tra le parti che la ricorrente, sebbene abbia abbandonato il proprio lavoro con l'incedere della crisi coniugale come sopra ricordato, abbia comunque provveduto a ogni esigenza domestica, prendendosi cura della famiglia e della casa familiare, in cui ha continuato ad abitare unitamente alle figlie anche dopo la presentazione della domanda di separazione.

Ciò giustifica il riconoscimento alla odierna ricorrente di un assegno di mantenimento in funzione compensativa per gli apporti dalla stessa forniti al menage familiare nonché al benessere quotidiano della famiglia, come del resto richiesto altresì nelle conclusioni dal resistente.

Alla luce delle considerazioni svolte, il collegio reputa ragionevole riconoscere alla odierna ricorrente un assegno di mantenimento pari a 1.000,00 euro mensili in funzione compensativa degli apporti dalla stessa arrecati alla famiglia e al patrimonio comune, tenuto conto della considerevole sproporzione tra le condizioni patrimoniali delle parti.

Il suddetto importo va rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e deve essere corrisposto entro il giorno cinque di ogni mese presso il domicilio della ricorrente.

Dunque, le deduzioni e le prove fornite dalla ricorrente non consentono di giustificare il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della stessa, sicché la relativa domanda della ricorrente va rigettata.

La natura della controversia e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 5873/2018 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:

- 1) rigetta la domanda di addebito proposta dalla parte ricorrente;

- 2) conferma l'ordinanza presidenziale in relazione all'assegnazione della casa familiare e al mantenimento ordinario delle figlie E.M. e S.M.;

3) pone a carico esclusivo del resistente le spese straordinarie di mantenimento delle figlie E.M. e S.M. da regolarsi secondo il Protocollo vigente in questo Tribunale;

4) il resistente verserà alla ricorrente l'importo di 1.000,00 euro mensili a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge, oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge, da versarsi presso il domicilio della ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese;

5) compensa le spese processuali.

Conclusione

Così deciso in Tivoli, il 11 marzo 2022.

<https://onelegale.wolterskluwer.it/document/tribunale-tivoli-sent-16-03-2022-n-414/10SE0002510690?searchId=633898616&pathId=8def626a0608a&offset=50&contentModuleContent=all#:~:text=Depositata%20in%20Cancelleria%20il%2016%20marzo%202022.>